

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1682}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAENZI, DA PRATO, CAPPELLONI, GIADRESCO, ALICI,
de CARNERI, DULBECCO, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA,
FLAMIGNI, NICCOLI, SCARAMUCCI GUATTINI ALBA,
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PUCCIARINI**

Presentata il 27 luglio 1977

Riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella recente conferenza nazionale sui problemi del turismo, convocata dal Governo e dalle regioni, è stata posta con grande forza la necessità di adeguare gli strumenti pubblici che operano nel settore, superare le attuali disarticolazioni ed inefficienze e realizzare una politica programmata che consenta al nostro paese di recuperare le posizioni che ha perduto nei confronti del mercato turistico internazionale.

Si deve rilevare infatti che l'Italia, nonostante le sue risorse e le sue eccezionali potenzialità; il suo impareggiabile patrimonio naturale, storico, culturale e artistico ha perduto posizioni anche in un campo, come quello turistico, nel quale essa ha sempre primeggiato e potrebbe primeggiare senza alcuna difficoltà. I dati dimostrano invece che le cose sono andate diversamente. Sul piano mondiale, da primo paese turistico nel 1966, l'Italia è scesa al secondo posto nel 1970, al quarto posto nel 1974 e al settimo posto nel 1976. Nell'area medi-

terranea, nello stesso periodo, la quota di mercato assorbita dal nostro paese è scesa dal 42 al 32 per cento.

Un raffronto complessivo sulla dinamica dei flussi turistici internazionali indica che mentre la domanda mondiale è cresciuta alla media del 10,5 per cento all'anno, l'incremento italiano è stato su una media di due terzi più bassa. Naturalmente di anno in anno si sono avute variazioni anche sensibili: nel 1974 risentimmo le conseguenze dell'epidemia colerica e della crisi energetica; nel 1975 recuperammo qualche posizione per effetto dell'anno santo; nel 1976 si ebbe un maggiore attivo della bilancia turistica anche perché la svalutazione della lira ebbe l'effetto di ridurre i viaggi degli italiani verso l'estero e favori i viaggi degli stranieri verso l'Italia. La perdurante crisi economica e monetaria ci permetterà di chiudere con un maggiore attivo anche la stagione 1977. E tuttavia rimane il fatto che proprio in questi giorni, dalle rilevazioni della OCSE, viene ad evi-

denziarsi che l'Italia è stata superata anche da Paesi che hanno una tradizione turistica di data assai recente.

Su questa situazione è opportuno soffermarsi. Comprendere innanzitutto che un fenomeno come quello che siamo andati denunciando non può essere imputato al fato; che al fondo vi sono cause precise che devono essere rimosse; che l'Italia non può permettersi di perdere posizioni anche in questo campo giacché qui essa ha una forza attrattiva, una condizione naturale, una « materia prima » da utilizzare in modo accorto e intelligente. Altresi occorre comprendere che il fenomeno turistico, per la dimensione assunta, per essere uno dei più importanti veicoli di trasferimento delle valute e di redistribuzione del reddito deve essere seguito con la massima attenzione. Questo stanno facendo tutte le nazioni del mondo e soprattutto quelle che si affacciano nel Mediterraneo nel tentativo di acquisire più forti correnti, soprattutto organizzate, e utilizzare i proventi valutari quale strumento di equilibrio, di interscambio e di decollo economico.

Dalla « cattura » di queste correnti l'Italia può trarre dei benefici rilevanti non solo sul piano della valuta, ma anche della occupazione e ricavare le condizioni per favorire il superamento degli squilibri sociali e territoriali e soprattutto per condurre a fondo la lotta per la rinascita e lo sviluppo dell'Italia meridionale e insulare. Basterebbe qui por mente alle previsioni della O.M.T. ed alla ipotesi di un aumento, entro i prossimi 20 anni, di quattro volte della presenza turistica europea e mondiale verso il Mediterraneo per comprendere come in questa prospettiva l'Italia, se vuole competere, deve giocare con grande forza la « carta » del meridione e delle isole.

Le due condizioni per recuperare le posizioni perdute.

Per recuperare le posizioni perdute ed assicurare un nuovo sviluppo alla struttura e alla organizzazione turistica del paese è necessario adottare una politica diversa sia sul piano interno che sul piano internazionale. Sul piano interno emerge la necessità di correggere il tipo di sviluppo che è prevalso in questi anni e puntare ogni energia verso la difesa e valorizzazione del nostro patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale e artistico;

di superare quei fenomeni di spreco e di individualismo esasperato che hanno degradato l'immagine del paese e dequalificato molti centri di vacanza; di ammodernare e riqualificare le nostre strutture alberghiere e ricettive.

Questa opera è urgente e va realizzata attraverso un impegno unitario e uno sforzo positivo di tutte le forze sociali e politiche e di tutte le istituzioni pubbliche. Le conclusioni della II conferenza nazionale, l'impegno dei sei partiti dell'arco costituzionale, il varo positivo della legge n. 382 rappresentano a questo scopo una condizione per realizzare questo processo di adeguamento e di rinnovamento.

Ma questo sforzo da solo non basta. A questo sforzo si deve accoppiare quello volto ad irrobustire ed a rendere più unitaria, più incisiva e più estesa l'iniziativa italiana sui mercati della domanda internazionale. In particolare si pone l'esigenza di prendere atto di cosa è cambiato nel mercato turistico mondiale e perciò adeguare il modo di essere e di agire della promozione italiana e superare certi ritardi che si sono accumulati in questi ultimi 10 anni. Va qui avvertita la sproporzione fra il nostro vivere alla giornata e la crescente iniziativa organizzata di grandi Holding finanziarie, di grandi agenzie, di *tour-operators* che giorno dopo giorno si sono impossessati e si impossessano di imponenti « pacchetti » di domanda. Alcuni di questi gruppi, come è il caso della TUI, riescono a smistare, ogni anno, un movimento turistico organizzato di circa due milioni di persone. Questi gruppi fungono quindi da veri e propri dominatori della domanda europea ed intereuropea. Il loro peso è così rilevante da sovrastare la offerta, da « colonizzarla » e sottoporla alle loro regole, da « schiacciare », con le loro tangenti, la vita delle imprese. Al tempo stesso la loro forza è così eccezionale da incidere anche nella autonomia degli Stati. Tipica appare a questo proposito l'esperienza del *boom* turistico spagnolo costruito appunto sulle concessioni e la via libera data dal regime di Franco alla iniziativa di questi « fabbricanti di vacanze ».

Ciò spiega nelle condizioni del 1977 e della particolare condizione favorevole per il turismo italiano, il violento e brutale attacco scatenato dal giornale tedesco *Der Spiegel* che nel frangente si è fatto portatore degli interessi di quei gruppi finan-

ziari che hanno investito in Spagna ed in altre aree del mediterraneo.

Occorre anche considerare che questo movimento turistico, al di là delle condizioni contingenti quali appaiono quelle del 1977, proprio perché « confezionato », « fabbricato » in origine e spostato dal mercato della domanda a quello dell'offerta con forme inclusive, organizzative « tutto compreso » ha il naturale vantaggio di contenere i costi di trasporto, di incidere nella riduzione dei costi di scala e di elevare l'utilizzo e la redditività alberghiera.

I limiti della iniziativa italiana sui mercati internazionali.

Il principale errore compiuto dal nostro paese è stato innanzitutto quello di ignorare o sottovalutare questi processi. L'iniziativa dell'Ente nazionale italiano per il turismo appare a questo scopo in ritardo di molti anni. Esso ha puntato ogni energia verso campagne promo-pubblicitarie dispersive e più spesso retoriche, e perciò destinate a non incidere nelle realtà nuove che si venivano formando. Anche quando queste campagne hanno avuto una maggiore fortuna esse sono riuscite ad incidere solo sulle correnti turistiche che si muovono in modo individuale: di più quindi su quelle di tipo stagionale (turismo balneare) e di meno su quelle che si muovono per interessi storico-artistici; di più su quelle dirette al nord e di meno su quelle dirette verso le isole e il meridione che, proprio per le maggiori distanze e il maggiore costo dei trasporti esigono una iniziativa organizzata.

Sta di fatto che questa azione scoordinata ha portato l'Italia a vedersi superata nella graduatoria dei paesi turistici europei prima dalla Francia e dalla Spagna e dopo anche dalla Germania, dall'Austria e dalla Gran Bretagna.

In questo settore si deve quindi recuperare articolando e arricchendo « la politica estera del turismo » in modo da offrire sui mercati della domanda soluzioni nuove, itinerari, combinazioni organizzate « tutto compreso »: facendo della pubblicità lo strumento della promozione e della organizzazione delle correnti estere e il supporto ad una attività di commercializzazione promossa e guidata con un chiaro disegno programmatico. Questo presuppone anche la elaborazione di una politica di in-

terscambio turistico-commerciale che sia capace di dare autonomia e capacità al sistema turistico nazionale.

Tutto questo è altresì opportuno per favorire l'iniziativa associativa dei piccoli e medi produttori i quali non sono certo in condizione, da soli, di organizzarsi per fronteggiare il peso dei *tours-operators* ed hanno perciò bisogno di un potere pubblico che si dimostri capace di realizzare una strategia che apra al turismo italiano nuovi spazi e nuove prospettive.

L'impegno unitario dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali.

Una simile politica, per realizzarsi ha bisogno di un rapporto di piena collaborazione fra potere centrale, regioni, province e comuni. Tale collaborazione presuppone innanzitutto che cessi, almeno nelle sue forme più vistose e dispersive, la prassi ormai molto diffusa di iniziative di promozione internazionale condotte ciascuno per proprio conto da ENIT, regioni, EPT, aziende di soggiorno. Questi interventi a « briglia sciolta » hanno aumentato i costi della promozione e per certi aspetti forzato gli elementi negativi già denunciati. L'esigenza è quindi quella di avere un centro unitario di programmazione, di promozione e di iniziativa nel quale si recuperino e compensino le varie necessità e si porti avanti una politica che abbia un effettivo respiro nazionale.

Per far questo occorre però che i poteri pubblici siano interamente responsabilizzati ed in particolare che le regioni, che sono le titolari della materia turistica, non abbiano « un ruolo da comparsa » ma di effettive protagoniste e responsabili.

Linee di riforma contenute nella proposta di legge.

Da queste complessive esigenze, i proponenti sono giunti alla opportunità di fissare nell'articolato che segue le linee e i contenuti della riforma che, se il Parlamento converrà, dovranno caratterizzare il « nuovo » Enit.

1) Si propone innanzitutto che l'ente, quale strumento di programmazione e tecnico-operativo del Governo e delle regioni abbia un consiglio di amministrazione che sia rappresentativo di tutte le istituzioni pubbliche che, in base ai principi costitu-

zionali e alla legislazione vigente, hanno competenze sulla materia. Si è qui accolto anche quanto stabilito dal decreto sulla legge n. 382 che fa esplicito riferimento all'inserimento nel consiglio dell'ENIT di rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.

Abbiamo invece creduto giusto non inserire nel consiglio di amministrazione i rappresentanti dei sindacati e delle varie categorie sia per non rendere pleorico questo organismo, sia perché pensiamo più utile (più rispettoso delle varie autonomie e dei vari livelli di responsabilità) prevedere la parallela costituzione di un organismo tecnico-consultivo più largamente rappresentativo al quale affidare compiti ampi sul piano degli indirizzi, del parere sui programmi e della verifica dei necessari elementi di integrazione programmata fra offerta e domanda.

2) Al « nuovo » ENIT si sono assegnati compiti più vasti e qualificati proprio nella direzione di quanto abbiamo specificato in relazione alle nuove esigenze politiche da affermare e portare avanti. Abbiamo espressamente previsto che l'ente coordina le attività di promozione di tutte le strutture pubbliche, sia in coerenza con quanto è previsto dal decreto sulla legge n. 382 sia per superare i limiti, la frammentarietà, gli sprechi e le dispersioni denunciate. Questo è un altro elemento che ci ha consigliato e convinto sulla opportunità di un consiglio rappresentativo di tutti i poteri pubblici.

3) Nella proposta non si fa mai riferimento al Ministero del turismo e si valorizza invece il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò in coerenza con

la nostra convinzione che è ormai opportuno superare questa struttura centralistica ed eventualmente procedere alla nomina, per le attività di concerto interministeriale, di un ministro senza portafoglio o un sottosegretario al turismo. Sarà quindi compito del Presidente del Consiglio attribuire, delegare o avvalersi dell'uno o dell'altro « istituto ».

4) Si è previsto un duplice sistema di finanziamento dell'ente sulla base di una quota fissa e di una quota aggiuntiva pari all'1 per cento dei proventi valutari prodotti dal turismo. In questo modo si è voluto garantire un finanziamento dell'ente che fosse capace di agire come elemento compensativo dei processi di svalutazione e al tempo stesso rappresentasse un incentivo alla produttività.

Questo sistema di contribuzione vigente anche in altri paesi consente di assicurare all'ente i mezzi che oggi sono necessari per riqualificare l'intera iniziativa italiana nei mercati turistici.

Onorevoli Colleghi, proprio perché consapevoli del contributo che il turismo può dare allo sforzo di tutto il paese per uscire dalle attuali difficoltà economiche e per aprire una fase nuova, di crescita e di espansione produttiva del paese; proprio perché convinti che il turismo rappresenta una attività di grande valore sociale, culturale e sanitario e che il suo sviluppo si inserisce pienamente nelle problematiche aperte sulla qualità della vita e sulla nuova società, i proponenti si augurano che questa proposta trovi comprensione, possa avere un *iter* rapido e tradursi in legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Ente nazionale italiano per il turismo ha sede in Roma e personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

L'Ente nazionale italiano per il turismo si configura come strumento di programmazione e tecnico-operativo del Governo e delle regioni ed assolve ai seguenti compiti:

a) svolge attività di propaganda, di promozione e di organizzazione sui mercati internazionali allo scopo di valorizzare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e artistiche del paese ed incrementare il movimento turistico degli stranieri verso l'Italia;

b) istituisce e gestisce uffici di rappresentanza, di promozione e di informazione all'estero e uffici di frontiera;

c) coordina le attività di promozione all'estero degli organismi pubblici e concorre, di intesa con le aziende vettoriali pubbliche e le associazioni che operano nel settore, ad agevolare i viaggi dei turisti stranieri con particolare riferimento alle comitive e alle correnti estere organizzate;

d) di concerto con il Ministero del commercio con l'estero, ed avvalendosi anche del concorso delle ambasciate italiane, coopera per favorire e realizzare rapporti di interscambio turistico e turistico-commerciale con le nazioni con le quali l'Italia mantiene normali rapporti diplomatici;

e) raccoglie dati sul movimento turistico, attua studi, indagini e ricerche di mercato al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi, elaborare piani annuali e poliennali di valorizzazione delle risorse turistiche italiane e fornisce alle regioni, alle amministrazioni comunali, alle associazioni che operano nel settore tutte quelle notizie atte a favorire una progressiva integrazione programmata fra offerta e domanda turistica e fra ricettività interna e movimento turistico internazionale.

ART. 3.

Sono organi dell'ente;

- a) il presidente;
- b) i due vice presidenti;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio dei revisori.

ART. 4.

Il presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il comitato esecutivo e il consiglio di amministrazione.

Nei casi di necessità e di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica, nella prima riunione successiva.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente italiano per il turismo è composto:

a) dai ventuno assessori *pro tempore* al turismo di ciascuna regione a statuto ordinario e speciale, fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da cinque rappresentanti rispettivamente designati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro, dal Ministro dei trasporti;

c) da quattro rappresentanti designati dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

d) da due rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

e) da un rappresentante designato dalla Unione nazionale delle comunità economiche montane (UNCHEM).

I cinque rappresentanti dei Ministeri di cui alla lettera b), i quattro rappresentanti dell'ANCI di cui alla lettera c), i due rappresentanti dell'UPI di cui alla lettera d) e il rappresentante dell'UNCHEM di cui alla lettera e) sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli assessori regionali al turismo di cui alla lettera *a*), nel caso impediti a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione possono farsi sostituire, previo delega, da altro assessore o funzionari della regione.

ART. 6.

Al consiglio di amministrazione è attribuito il compito:

a) di elaborare lo statuto dell'ente in conformità con gli scopi e le finalità della presente legge;

b) di elaborare e approvare i programmi di attività annuali e poliennali;

c) di approvare i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consultivi;

d) di deliberare l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale;

e) di deliberare l'istituzione di delegazioni, di uffici di corrispondenza all'estero e uffici di frontiera;

f) di deliberare il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Lo statuto dell'ente, di cui al punto *a*) è adottato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono trasmesse e sottoposte all'approvazione del Presidente del Consiglio il quale provvede nel termine di 30 giorni.

Le delibere di cui al comma precedente diventano esecutive se entro i trenta giorni suddetti non vengono annullate per motivi di legittimità dal Consiglio dei ministri e se non intervengono nello stesso periodo di tempo richieste di chiarimento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le deliberazioni riguardanti il regolamento giuridico ed economico del personale, l'ordinamento dei servizi con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali o di personale in conformità con accordi sindacali approvati dal Governo, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono soggette anche all'approvazione del Ministro del tesoro, nei limiti e con le procedure stabilite dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 7.

Il controllo della gestione dell'ente è demandato ad un collegio dei revisori, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il collegio è composto da tre membri, di cui uno designato dal consiglio di amministrazione dell'ente in sede di emanazione della proposta di cui al primo comma dell'articolo 4, uno designato dal Ministro del tesoro e da un consigliere della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte stessa.

Funge da presidente del collegio il componente designato dal Presidente della Corte dei conti.

Il presidente del collegio dei revisori partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione convocate per deliberare gli argomenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 6.

il collegio vigila sulla amministrazione, esamina e approva il conto consuntivo annuale, con apposita relazione, che viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni.

ART. 8.

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente nonché da due vice presidenti e da altri quattro componenti eletti dal consiglio di amministrazione e scelti fra i suoi membri.

Uno dei due vice-presidenti, indicato dal comitato esecutivo, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti operativi atti a concretare i programmi e i deliberati del consiglio di amministrazione e assolve a tutte quelle funzioni che le saranno più specificamente attribuite dallo statuto dell'ente.

In particolare il comitato esecutivo delibera:

a) gli impegni di spesa secondo quanto previsto dallo statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni dei beni immobiliari e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive.

ART. 9.

Il consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal suo insediamento nomina un comitato tecnico-consultivo:

Il comitato tecnico-consultivo è composto:

- a) da tre tecnici ed esperti di materie turistiche;
- b) da tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori turistici;
- c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali;
- d) da tre rappresentanti designati dai sindacati del personale ENIT, di cui uno in rappresentanza del personale che opera nelle delegazioni estere;
- e) da tre rappresentanti delle organizzazioni del tempo libero e del turismo sociale e giovanile;
- f) da tre rappresentanti designati dalla cooperazione e dalle forme associative costituite fra gli operatori turistici;
- g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni delle guide, degli interpreti e dei corrieri turistici;
- h) da cinque rappresentanti designati rispettivamente dall'ACI, dal CAI, dall'Alitalia, dalla Finmare, dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il comitato tecnico-consultivo nomina un proprio presidente scegliendolo fra i suoi componenti.

Il presidente del comitato tecnico-consultivo e altri due membri eletti fra i suoi componenti, partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il comitato tecnico-consultivo coopera con il consiglio di amministrazione, formula indirizzi, esprime un parere sulla idoneità dei programmi, suggerisce le più opportune misure per raccordare la promozione estera con l'offerta e la organizzazione del sistema turistico nazionale.

ART. 10.

La durata del mandato del presidente, dei rappresentanti di cui ai punti b), c), d) dell'articolo 5 e del comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 9 è fissata in quattro anni.

La durata del mandato dei due vicepresidenti e dei membri del comitato esecutivo di cui all'articolo 8 è fissata in due anni.

Tutti gli incarichi sono rinnovabili.

ART. 11.

Il consiglio di amministrazione dell'ente nomina il direttore generale.

Il direttore generale è assunto con contratto a tempo della durata di cinque anni, rinnovabile, ed è scelto fra persone in possesso di idonei titoli tecnico-professionali.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo con diritto di voto consultivo, espletando le funzioni di segretario.

Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente, sovrintende alle attività di tutti gli uffici dell'ente, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'ente.

ART. 12.

L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese di finanziamento l'ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi di organi ed enti pubblici;
- c) proventi patrimoniali e di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

ART. 13.

A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il contributo dello Stato a favore dell'ente è fissato in lire 7.580.400.000 come quota fissa. A ciò si provvede con le somme stanziare nei capitoli nn. 1531, 1532, 1534, 1563, 1568 della tabella 20 del bilancio dello Stato.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 a questa quota fissa viene aggiunta una somma corrispondente all'uno per cento delle entrate valutarie prodotte dal turismo.

Il calcolo di questa quota aggiuntiva è fatto annualmente, alla data del 31 dicembre, sulla base dei dati ufficiali rilevati dall'ISTAT.

La quota aggiuntiva per il 1978 viene determinata sui proventi del 1976, quella del 1979 sui proventi del 1977, quella del 1980 sui proventi del 1978 e così via in modo che il Ministro del tesoro possa ap-

portare le variazioni e l'ente impostare con tempo i propri programmi annuali.

Le variazioni saranno effettuate con la legge di approvazione del bilancio.

I residui finanziari dell'ente saranno riportati nei bilanci dell'anno successivo.

ART. 14.

All'entrata in vigore della presente legge ed in attesa dell'espletamento delle formalità relative alla nomina degli organi di amministrazione di cui all'articolo 5 il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di assicurare il regolare funzionamento dell'ente.

La durata del mandato del commissario straordinario è di quattro mesi.

ART. 15.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ed ogni altra norma conseguente e comunque in contrasto con la presente legge sono abrogati.